

CRISI D'IMPRESA

I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa

di Luigi Ferrajoli



In tema di concordato preventivo, [l'articolo 163, comma 7, L.F.](#) dispone che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli **atti legalmente compiuti dal debitore** sono prededucibili ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#)

A tale proposito, il medesimo comma precisa che in tali atti sono ricompresi, oltre che quelli di **straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal Tribunale**, anche quelli di **gestione ordinaria** dell'impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.

La natura prededucibile dei crediti sorti per la continuazione dell'impresa è, oltretutto, oggetto del D.Lgs. 270/1999 che, regolamentando l'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, agli [articoli 20](#) e [52](#), disciplina due particolari fattispecie.

Più nel dettaglio, le due norme appena richiamate costituiscono specifiche disposizioni dell'[articolo 111, comma 2, L.F.](#), e concorrono ad integrare una particolare fattispecie di prededucibilità auspicata dal legislatore in favore di determinati creditori. In particolare:

- [l'articolo 20](#) del menzionato decreto stabilisce la **prededucazione dei crediti sorti per la continuazione** dell'esercizio dell'impresa e la **gestione del patrimonio** del debitore **dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza** (senza considerare, quindi, se la gestione rimanga in capo al debitore insolvente o venga affidata al commissario giudiziale);
- [l'articolo 52](#) disciplina l'anzidetta prededucibilità per il caso in cui venga aperta la procedura di amministrazione straordinaria, anche in caso di **successiva conversione in fallimento**.

Le predette regole vengono applicate nell'ambito della gestione delle nominate grandi imprese in stato di insolvenza, soggette al **periodo c.d. di osservazione**, con il chiaro intento di

agevolare la continuazione della loro attività e di fugare il timore dei terzi contraenti vantanti crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l'impresa, in ordine ad una **possibile falcidia concorsuale a seguito dell'avvio della procedura**.

A tale riguardo, si è recentemente pronunciata la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 16414/2022**, relativamente ad una procedura di amministrazione straordinaria, in cui il giudice delegato, pur ammettendo al passivo un ingente credito vantato da una società, per canoni di affitto di azienda e di indennità di occupazione, **aveva riconosciuto la prededuzione solo di una sua porzione, maturata dopo la nomina del commissario straordinario, declassando al chirografo la residua somma**.

In sede di opposizione, il Tribunale aveva poi disposto l'ammissione al passivo in prededuzione di un ulteriore credito, **ricomprendendo anche gli importi dovuti per il periodo intercorrente fra il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e la dichiarazione di insolvenza**, ex [articolo 8 D.Lgs. 270/1999](#).

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto che, in sede di gravame, i giudici non avessero fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 270/1999, posto che le medesime imponevano, ai fini della prededucibilità, che il **credito**:

- fosse **sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per la gestione del patrimonio del debitore**;
- fosse venuto in essere **dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria** o, quanto meno, **dello stato di insolvenza**.

Secondo i Giudici di legittimità, il **Tribunale non aveva correttamente applicato le disposizioni** esposte, nella misura in cui **ne aveva esteso l'ambito applicativo al di fuori del perimetro cronologico** normativamente previsto, ad illegittimo discapito degli altri creditori anteriori alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ad ogni modo, la Cassazione ha rammentato che, **a riguardo del riconoscimento del carattere prededucibile** del credito ex [articolo 161, comma 7, L.F.](#), occorre verificare:

- se lo stesso discenda da un atto preventivamente autorizzato dal Tribunale, o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, sia funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, ***“alla luce delle informazioni fornite dall'imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo”***;
- la sussistenza di ***“un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all'esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali”***.

Secondo la Suprema Corte, i Giudici dell'opposizione avevano omesso di compiere tale duplice accertamento, tanto da ritenere accoglibile il ricorso innanzi ad essa proposto.